

LINEE GUIDA PER LE SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING

- soggetti legittimati a presentare le segnalazioni: le segnalazioni possono essere fatte da lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo;
- soggetti che godono delle misure di protezione: tutti coloro che in base al decreto 24/2023 sono legittimati ad eseguire le segnalazioni di supposto illecito previste dal decreto;
- ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse: tutte quelle previste dal decreto stesso e cioè le **violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea** che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità** della Società di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo privato;
- presupposti per procedere alla segnalazione interna e relative condizioni di ammissibilità: per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza dei presupposti e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina;
- soggetto, interno al quale è affidata la gestione delle segnalazioni: è individuato nell'organo interno già deputato al controllo di gestione ed all'amministrazione del personale nelle persone di Riccardo Perone e Arianna Ciardi i quali costituiranno un unico ufficio addetto alle ricezione e gestione delle segnalazioni Whistleblowing. A detto ufficio sono conferiti tutti i poteri e obblighi previsti dal decreto. Detto Ufficio agirà in piena autonomia e segretezza con obbligo di formazione nell'ambito di un budget adeguato autorizzato dall'amministratore delegato dotato di relativa delega. Lo stesso soggetto nominato è autorizzato, in caso di segnalazioni, a chiedere pareri legali avvalendosi di professionisti esterni che abitualmente già collaborano con la società. Il soggetto gestore testé nominato agirà in piena autonomia e nel pieno rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice privacy), affinché i trattamenti conseguenti alla presentazione delle segnalazioni siano effettuati in conformità a tale normativa.
- Modalità di segnalazione: in conformità all'articolo 4 del decreto le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, oppure in forma orale.
- Segnalazione in forma scritta: in aderenza alle linee guida ANAC la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione Whistleblowing" – c/co Conceria Incas SpA ;
- Segnalazione in forma orale: il canale orale verrà implementato attraverso l'utilizzo di una

linea telefonica dedicata: 0571486467 – 0571486445, oppure su espressa richiesta del soggetto segnalante all'organo gestore delle segnalazioni mediante un incontro diretto fissato entro un termine non superiore a 15 giorni;

- procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne : dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto 24/2023. Inoltre in conformità a quanto precisato nelle linee guida Anac e circolare di Confindustria:

A) Nel caso di ricezione di segnalazioni in forma scritta: il gestore della segnalazione deve: i) garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle buste; ii) procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza (all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza);

B) In caso di ricezione di segnalazione in forma orale: al momento della ricezione della segnalazione, il personale addetto deve documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dev'essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante;

Nel caso in cui il whistleblower richieda un incontro diretto alle persone deputate alla gestione della segnalazione il gestore delle segnalazioni deve garantire lo svolgimento dell'incontro entro un termine non superiore a 15 giorni. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è opportuno procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) sarà necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

- procedura da seguire nel caso in cui una persona diversa da quella alla quale è affidata la gestione delle segnalazioni riceva una segnalazione identificabile come whistleblowing: ai sensi art. 4 co. 6 del decreto la segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello nominato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

- Ammissibilità della segnalazione. Per essere ritenuta ammissibile è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare : a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; b) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui

attribuire i fatti segnalati.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il gestore della segnalazione potrà procedere all'**archiviazione**, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto. Inoltre, durante la verifica preliminare il soggetto gestore della segnalazione potrà: a) nominare tra i propri membri un soggetto con il ruolo di coordinatore per la gestione della segnalazione; b) richiedere, al segnalante, ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

- presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna da parte del soggetto segnalante: solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto 24/2023. Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito dall'ANAC, devono sussistere alcune condizioni, ai sensi dell'art. 6 del Decreto. In particolare, il segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni: i) nel suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata; ii) la segnalazione non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni; (iv) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Attività di informazione e formazione : il Decreto disciplina i seguenti oneri formativi e informativi:

- l'art. 4, co. 2, del Decreto prevede che gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione debbano ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- l'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, prevede che gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettano a disposizione della persona segnalante informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

Per le modalità di espletamento degli oneri formativi ed informativi gravanti sui soggetti anzidetti si rinvia al paragrafo 10 della circolare Confindustria dell'ottobre 2023 la quale è disponibile in forma cartacea presso la Bachecca aziendale e su apposita sezione del sito internet aziendale .